

# COMUNE DI BAONE

Provincia di Padova

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 44 del 29-05-20

Sessione Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

**Oggetto: VARIANTE PARZIALE NR. 8 AL PIANO DEGLI INTERVENTI VIGENTE INERENTE MODIFICA ALLE N.T.O. ART. 43 IMPIANTI TECNOLOGICI - ADOZIONE**

L'anno duemilaventi addi ventinove del mese di maggio alle ore 19:00, presso la Palestra Comunale, si è riunito a porte chiuse il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:

Cognome e nome	Presenza	Cognome e nome	Presenza
CORSO FRANCESCO	P	GALLANA LAURA	P
FERRARETTO SIMONE	P	BIANCHIN ALESSANDRO	P
BONATO ERICA	P	BELLUCO RENZO	P
BUSON ANTONELLA	P	BONATO GIOVANNA	P
FERRARETTO VANNJ	P	GREGGIO ALESSANDRO	P
ROVARIN SILVIA	P	TRIMARCHI ANTONINO	P
NICOLINI VALTER	P		

Assiste alla seduta: CHIRICO DR.SSA GIUSEPPA SEGRETARIO COMUNALE del Comune.

Il Presidente CORSO FRANCESCO, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

Vengono designati i tre scrutatori Sigg.

BUSON ANTONELLA  
BIANCHIN ALESSANDRO  
TRIMARCHI ANTONINO

**VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.**

Il Presidente  
F.to CORSO FRANCESCO

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CHIRICO DR.SSA GIUSEPPA

\*\*\*\*\*

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 124 TUEL - D.Lgs. 267/00

N. 185 Reg. Pubbl.

Si certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Comunale il

15 GIU 2020

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Addi

15 GIU 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CHIRICO DR.SSA GIUSEPPA

### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PER USO AMMINISTRATIVO

Baone, addi

15 GIU 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CHIRICO DR.SSA GIUSEPPA



**PREMESSO** che la Legge Regionale Urbanistica n. 11 del 2004 articola il Piano Regolatore Comunale in :

- a) - disposizioni strutturali, contenute nel Piano Assetto del Territorio (PAT);
- b) - disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI);

**DATO ATTO** che:

- Il Comune di Baone è dotato di PAT adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 in data 26.05.2010 e approvato con la Delibera della Giunta Provinciale di Padova n 109 del 18 luglio 2013;
- Con D.C.C. n. 49 del 24.10.2019 il Comune di Baone ha adottato la variante Tecnica al PAT per adeguamento alla Legge Regionale n. 14/2017 relativa al Consumo del suolo;
- Il Comune di Baone, ha provveduto a rendere operativo il PAT con l'approvazione con D.C.C. n. 24 del 28 settembre 2017 del primo Piano degli Interventi del Comune di Baone;
- Con D.C.C. n. 56 del 28.11.2019 è stata approvata una variante ai sensi della L.R. 4/215 (Variante n.2 - variante verde).
- Con D.C.C. n. 48 del 24.10.2019 è stato illustrato al Consiglio il "Documento Preliminare Programmatico" (cd. Documento del Sindaco) inerente:
  1. la variante relativa alla normativa relativa alle fasce di rispetto cimiteriale ;
  2. la variante (variante n. 4) per recepimento di un accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 adottata con D.C.C. n. 5 del 30.01.2020;
  3. la variante parziale n. 5 per modifica art. 62 N.T.O. per adeguamento al P.A.I. e compatibilità geologica;
  4. la variante n. 6 per modifica art. 33 N.T.O. SOTTOZONA E4 – NUCLEI RESIDENZIALI IN ZONA AGRICOLA;
  5. altri tematismi tra i quali Regolamento Edilizio Tipo e la qualità architettonica in area rurale, oggetto della presente adozione;
- Con D.C.C. n. 50 del 24.10.2019 veniva adottata la variante parziale n. 3 inerente alla normativa relativa alle fasce di rispetto cimiteriale;
- Con D.C.C. n. 5 del 30/01/2020 veniva adottata la variante parziale n. 4 inerente il recepimento di un accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004;
- Con D.C.C. n. 10 del 27/02/2020 veniva adottata la variante parziale n. 5 inerente modifica art. 62 N.T.O. per adeguamento al P.A.I. e compatibilità geologica;
- Con D.C.C. n. 18 del 19/03/2020 veniva adottata la variante parziale n. 6 inerente modifica art. 33 N.T.O. per adeguamento requisiti per l'edificabilità;
- Con D.C.C. n. 31 del 29/04/2020 veniva adottata la variante parziale n. 7 inerente la revisione del prontuario della qualità architettonica;

**DATO ATTO** che è stata conclusa la fase di concertazione prevista dall'articolo 18 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 s.m.i ;

**DATO ATTO** che l'oggetto della presente variante al P.I. n. 8 è inerente alla modifica art. 43 N.T.O. Impianti tecnologici;

**VISTI** ed esaminati gli elaborati costituenti la variante al P.I. nr. 8, così come predisposti e sottoscritti dall'Urb. Mauro Costantini, costituita dai seguenti elaborati (depositati agli atti del Comune e allegati alla presente):

- Relazione tecnica
- estratto art. 43 N.T.O. Modificato
- VAS – verifica facilitata di asseguibilità
- VINCA - dichiarazione All. E

Tale variante parziale n. 8 si sostanzia in una indicazione dei limiti dimensionali per l'inserimento di impianti tecnologici quali antenne, tralicci o ripetitori in edifici ed aree private.

**SENTITA** la Commissione Consiliare 3^ "Urbanistica, Assetto del Territorio, Edilizia sostenibile e Ambiente, Attività Produttive" che ha esaminato la richiesta nella seduta del 28/05/2020, esprimendo parere favorevole consultivo all'unanimità dei presenti oggetto della richiesta;

**RITENUTO**, ai sensi dell'art.18 L.r. 11/2004, di procedere all'adozione della **VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N8 INERENTE LA MODIFICA DELL'ART. 43 DELLE N.T.O. VIGENTI** coerente con la volontà e gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale;

**VISTO**

- il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 11/2004 s.m.i.;

### **PROPOSTA DI DELIBERA**

**1.di confermare** quanto prima riportato nelle premesse, da intendersi integralmente richiamate nel dispositivo della presente;

**2.di adottare** la **VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N.8 INERENTE LA LA MODIFICA DELL'ART. 43 DELLE N.T.O. VIGENTI**, secondo gli elaborati redatti e sottoscritti dall'Urb. Mauro Costantini , (depositati agli atti del Comune e allegati alla presente), qui elencati:

- **Relazione tecnica**
- estratto art. 43 N.T.O. Modificato**
- **VAS – verifica facilitata di assogettabilità**
- VINCA - dichiarazione All. E**

**3.di disporre** il deposito delle varianti in oggetto ai sensi del' co. 3 dell'art.18 della L.R. n. 11/2004, affinché siano a disposizione del pubblico, per trenta (30) giorni consecutivi presso la segreteria del Comune. Dell'avvenuto deposito verrà data notizia mediante avviso pubblico a mezzo di manifesti da collocare in luoghi pubblici;

**4.di dare atto** che nei successivi 30 giorni decorrenti dalla data di deposito, chiunque potrà formulare osservazioni sulle presenti varianti al PI adottate;

**5.di disporre** che dalla data di adozione della presente variante al P.I. siano applicate le misure di salvaguardia fino alla sua entrata in vigore, come previsto dall'art. 29 della L.R. 23.04.2004, n° 11 s.m.i.;

**6.di precisare** che nei sessanta ( 60 ) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale deciderà sulle stesse ed approverà il Piano, ora adottato;

**7.di dare atto** che il competente Responsabile del Settore Urbanistica- Edilizia Privata - Lavori Pubblici provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 s.m.i..

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

**Vista** la proposta di deliberazione su estesa;

**Visti** i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (all. sub "A");

**Seguono gli interventi dei Consiglieri Comunali :**

**Buson:** Questa variante riguarda le modifiche alle norme tecniche dell'art. 43 'Impianti tecnologici', questa è un'adozione. Ieri sera siamo andati in commissione anche su questo punto. L'arch. Villani ci ha spiegato che la variante si sostanzia in un'indicazione dei limiti dimensionali e delle distanze dei manufatti tralicci che portano sopra gli impianti tecnologici o degli edifici che li reggono in aree private. La variante modifica l'art. 43 vigente, secondo gli elaborati redatti dall'urbanista che ci segue nelle varianti al piano degli interventi, l'arch. Mauro Costantini. In pratica va ad intervenire sui punti 5 e 7: al punto 5 si dice gli impianti tecnologici relativi alla trasmissione di dati e segnali i manufatti e gli edifici al servizio degli stessi dovranno rispettare le distanze dei fabbricati di mt 10 dai confini di mt 5, salvo maggiori distacchi di sicurezza previsti dalle leggi specifiche vigenti in materia di servizi tecnologici. Dovranno inoltre rispettare le distanze dalle strade al pari di quelle previste per l'edificazione indicate nelle NTO per la zona di appartenenza. Ci siamo però posti il problema che messa così la norma potrebbe creare delle difficoltà anche a quelle antenne che vanno direttamente sul tetto della casa, senza avere nessun manufatto che le regge. Allora io chiedo di fare un emendamento a questo punto, capovolgendo quello che c'è scritto e scrivendo in questo modo: 'i manufatti e gli edifici a servizio ed a supporto degli impianti tecnologici relativi alla trasmissione dati e segnali dovranno rispettare le distanze dei confini di mt 5, salvo

maggiori distacchi di sicurezza previsti dalle legge...'. Per quanto riguarda l'art. 7, si va a modificare quello che era l'art. originario, aggiungendo 'negli impianti privati o ricadenti nelle aree private ovvero esterne agli ambiti di cui al precedente punto 6, antenne, parabole, tralicci e strutture di supporto non dovranno emergere complessivamente per una misura maggiore a mt 2,50 rispetto agli edifici manufatti o terreni in cui si collocano. Per il corretto insediamento dei manufatti si richiama quanto previsto all'art. 10.9 del prontuario della qualità architettonica del piano degli interventi. Con questi due punti noi andiamo a normare una problematica che riguarda quei manufatti che reggono delle antenne, delle emittenti etc., che vengono posizionati in suolo privato e che se non vengono normati, possono creare dei problemi, non soltanto per la distanza dei confini con edifici vicini, ma anche per quanto riguarda l'altezza. Allora abbiamo pensato di dare un limite massimo di altezza di mt 2,5 oltre l'altezza dell'edificio stesso, quindi oltre al culmine del tetto, e di far salvaguardare le distanze dei confini come sarebbe dovuto per qualsiasi tipo di manufatto, edificazione etc. Questo per cercare di tutelare ulteriormente il territorio, soprattutto i centri storici, da una problematica che sta diventando incalzante perché ci sono parecchie domande in tal senso.

**Greggio:** chiederei che venisse corretta la formattazione del testo modificato, altrimenti chi va a leggere rischia di essere tratto in inganno e di pensare che le modifiche siano solo sull'art. 5. Ho inoltre una perplessità in merito al limite dei 2,5 mt di altezza inserito sul punto 7 in quanto, per quanto possa sembrare tanto, mi risulta che non sia sempre sufficiente per apparati tecnologici per antenne Wi-Fi o ricezione di internet. Mi sorge quindi questa perplessità, che non si vada a condizionare troppo l'installazione delle antenne e a compromettere l'efficacia dei sistemi di ricezione. Penso a zone tipo Valle San Giorgio, dove magari ci sono dei colli attorno o anche delle abitazioni che potrebbero fare da ostacolo, e 2,5 mt di altezza potrebbero non essere sufficienti. Un altro esempio che mi viene in mente: abbiamo contestato gli 8 mt della nuova lottizzazione Pastorello Marisa, potrebbe essere che quando saranno costruite quelle case, quelle confinanti non riescano a vedere la tv o peggio ancora a non dotarsi di ponte radio o dati. Per cui la mia richiesta e proposta sarebbe quella di prevedere, a fronte di comprovate esigenze tecniche, la possibilità di derogare al limite dei 2,5 mt. Volevo proporlo come emendamento, ma bisogna proporlo 24 ore prima e sarebbe stato concomitante alla commissione.

**Sindaco:** prendiamo atto che l'art. 7 deve essere scritto in rosso. Per quanto riguarda invece la seconda osservazione del consigliere Greggio, dato che si tratta di un'adozione ed è importante adottarla già oggi, chiederei a chi ha posto il problema, che sicuramente è da approfondire, di fare un'osservazione perché poi abbiamo 60 gg dopo i quali il Consiglio Comunale può ridiscutere e approfondire questa materia. Procediamo ai voti per l'emendamento che è stato illustrato da Antonella Buson e poi andiamo ad approvare questa variante.

**Chi è a favore dell'emendamento che è stato descritto e letto dal presidente di commissione?**

Con votazione unanime legalmente espressa dai 13 Consiglieri presenti e votanti.

**Sindaco:** Adesso approviamo l'adozione di questa variante

Con voti favorevoli n. 10 astenuti 3 ( Bonato Giovanna, Greggio Alessandro, Belluco Renzo), contrari n. 0, espressi nelle forme di legge, dai n. 13 consiglieri presenti.

## **D E L I B E R A**

Successivamente con separata votazione, con voti favorevoli n. 10, astenuti 3 ( Bonato Giovanna, Greggio Alessandro, Belluco Renzo), contrari n. 0, espressi nelle forme di legge, dai n. 13 consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

COMUNE DI BAONE  
Provincia di Padova

ALLEGATO SUB. A ALLA DELIBERA Di CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del 29-05-2020

PARERI

(Art. 19 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Oggetto: VARIANTE PARZIALE NR. 8 AL PIANO DEGLI INTERVENTI  
VIGENTE INERENTE MODIFICA ALLE N.T.O. ART. 43  
IMPIANTI TECNOLOGICI - ADOZIONE.

AREA

PARERE SULLA SOLA REGOLARITA' TECNICA - SI ESPRIME PARERE:

Favorevole

Motivazione:

Baone, 21-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Villani Leila

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Leila Villani".